

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. Cal/Cri

**ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E
TELEVISIVE LOCALI CON SEDE LEGALE
IN CALABRIA
LORO SEDI**

Oggetto: Elezioni amministrative, fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012.

Si comunica che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Deliberazione n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, recante “ Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dirette dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”.

Si invitano, pertanto, le emittenti interessate a consultare il sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Corecom Calabria, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

<http://www.agcom.it>

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/corecom>

A tal proposito, si ritiene opportuno evidenziare che versando in periodo di par condicio, le emittenti che intendano trasmettere programmi di informazione, di comunicazione politica, messaggi politici autogestiti a pagamento (MAP) e messaggi autogestiti gratuiti, sono tenute all'osservanza, oltre che delle disposizioni dettate dalla legge 28/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche del Codice di Autoregolamentazione e della richiamata deliberazione.

Si richiamano gli adempimenti ivi previsti per le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti (MAG) e programmi di comunicazione politica.

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione, della predetta deliberazione, nella Gazzetta Ufficiali della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC disponibili nei predetti siti *web* ;

Via T. C. Portanova – Palazzo Campanella – 89124 Reggio Calabria - Tel 0965/814984 – 810227 – Fax 0965/810301



Comitato Regionale per le Comunicazioni

b) inviano, anche a mezzo telefax (**Fax 0965/810301**), a questo Comitato, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC disponibili nei predetti siti *web*.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti di cui al comma 1 e a questo Comitato, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori su base regionale. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC disponibili negli anzidetti siti *web*.

Alle emittenti che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'8 aprile 2004, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 43/12/CSP sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 6 di quest'ultima, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere anche messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice di autoregolamentazione, testé indicato.

Si comunica altresì che al titolo IV° della citata deliberazione, in particolare all'art. 14, sono riportati i riferimenti normativi relativi alla messa in onda di sondaggi politici ed elettorali.

Distinti saluti.

Reggio Calabria, 21 marzo 2012

**Il Funzionario p. o.
Responsabile del procedimento**
f.to Orazio G. Crisalli

IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.
f.to Avv. Rosario Carnevale